

AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



PROGETTO DEFINITIVO NORME DI ATTUAZIONE

Variante al PTC I ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., secondo le procedure di cui all'art. 7

Adottata dal Consiglio della Provincia di Torino con deliberazione n. 26817 del 20/07/2010

Approvata dal Consiglio della Regione Piemonte con deliberazione n. 121-29759 del 21/07/2011 e pubblicato sul BUR n. 32 del 11/08/2011

Presidente:
Antonio SAITTA

Coordinatore del progetto e responsabile del procedimento:
Direttore Area territorio, trasporti e protezione civile - Paolo Foietta

Presidente: Antonio Saitta

Coordinatore del progetto e responsabile del procedimento: Paolo Foietta - *Direttore Area territorio, protezione civile*

Gianfranco Fiora - *Dirigente del servizio Urbanistica*

Gabriele Bovo - *Dirigente del servizio Pianificazione territoriale*

Il **Progetto definitivo di aggiornamento e adeguamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale** è il risultato dell'elaborazione dell'**Ufficio di Piano**:

Abate Daga Ilario (*servizio Pianificazione territoriale*)

Alberico Simonetta (*servizio Pianificazione territoriale*)

Fabbri Giovanni (*servizio Pianificazione territoriale*)

Falletti Stefania (*servizio Pianificazione territoriale*)

Mortari Irene (*servizio Pianificazione territoriale*)

Vair Paola (*servizio Pianificazione territoriale*)

Marino Alessandro (*servizio Urbanistica*)

Viotto Luciano (*servizio Urbanistica*)

Briatore Elena (*servizio GITAC*)

Enrico Bena Daniele (*servizio GITAC*)

Borgna Stefania (*servizio Pianificazione Trasporti*)

Picco Paolo (*servizio Pianificazione Trasporti*)

Ballocca Andrea (*CSI Piemonte*)

Scalise Francesco (*CSI Piemonte*)

Hanno partecipato attivamente alla redazione del PTC2 gli uffici e funzionari della Provincia ed in particolare:

Pianificazione Trasporti (Marengo G.), *Programmazione attività produttive e concertazione territoriale* (Lupo M., Zaramella T.), *Sviluppo montano - rurale e valorizzazione produzioni tipiche* (Di Bella E., Pierbattisti A., Rinaldi A.), *Qualità dell'aria e risorse energetiche* (De Nigris S.), *Pianificazione risorse idriche* (Filippini G., Porro E., Rossato C., Betta G.), *Difesa del suolo e attività estrattive* (Nervo B., Papa G., De Renzo G., Rostagno C., Ponchia G., Bottino I., Rossi C.), *Gestione rifiuti e bonifiche* (Ariano P.F., Soldi G.L.), *Programmazione e gestione attività turistiche e sportive* (Burgay M.), *Lavoro e solidarietà sociale* (Merlo G.), *Pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti e Sviluppo sostenibile* (Fortunato A., Gollo G., Veglia V.), *Servizio Statistica* (Fava F.), *Sviluppo sistema informativo e telecomunicazioni* (Grillanda R.), *Protezione civile* (Longo F., Cravero E.), *CSI Piemonte* (Muti M., Marincola A., Militello A.), *Centro per l'impiego di Torino* (Salmasi E.), *Pari opportunità e politiche dei tempi* (Chiais E.), *Programmazione Sistema educativo e FP* (Bombardi S.), *Valutazione di impatto ambientale* (Molina P., Petruzzelli M.)

Ha collaborato alla stesura delle **Norme di attuazione**: avv. Golinelli P.

Rapporto ambientale definitivo e sintesi non tecnica: *Studio AreA* (arch. Colombo M. e ing. Rega C.)

Apporti significativi di carattere specialistico sono stati forniti da: Mercalli L. (*Società Meteorologica Subalpina*), *Studio FFWD* (arch. Cinotto A. e arch. Angelico M.), Debernardi A. (*Polinomia*), Agliodo F. (*CISL*), Dezzani L. (*Confindustria Piemonte*), Scordo A. (*Unione Industriale di Torino*), Demichelis G. (*Collegio Costruttori Torino*), Poggi G. (*Ance Piemonte*)

Con il contributo significativo del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale nella fase di adozione del PTC2

Nella fase di elaborazione dello "*Schema di Piano - PTC2: Obiettivi e strategie generali*" (2009)", con il contributo dell'arch. Giorgio Giani, Assessore alla *Pianificazione territoriale e Protezione civile*, e di Grasso S. e Porcari R. del *servizio Pianificazione territoriale*

Hanno curato la redazione del documento:

Irene Mortari e Ilario Abate Daga - *servizio Pianificazione territoriale*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Natura e finalità del Piano.....	1
Art. 2 Contenuti del Piano.....	1
Art. 3 Elementi costitutivi del Piano.....	1
Art. 4 Gestione delle informazioni territoriali e monitoraggio del PTC2.....	2
Art. 5 Caratteri e valenza delle disposizioni del Piano.....	3
Art. 6 Attuazione del Piano.....	4
Art. 7 Indirizzi per i piani di settore.....	4
Art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione.....	4
Art. 9 Ambiti di approfondimento sovracomunali (Direttiva).....	4
Art. 10 Adeguamento al PTC2.....	5
Art. 11 Durata del PTC2 e sue modificazioni.....	6
Art. 12 Perequazione territoriale.....	6
Art. 13 Mitigazioni e Compensazioni (Direttiva).....	6
Art. 14 Obiettivi principali del Piano.....	6
TITOLO II - SISTEMA INSEDIATIVO	8
CAPO I - REGOLE GENERALI PER LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO LIBERO.....	8
Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato.....	8
Art. 16 Definizione delle aree.....	8
Art. 17 Azioni di tutela delle aree.....	9
CAPO II - SISTEMA RESIDENZIALE	11
Art. 18 Offerte residenziali in ambiti sovracomunali. Edilizia sociale.....	11
Art. 19 Polarità e gerarchie territoriali (Direttiva).....	11
Art. 20 Centri storici.....	11
Art. 21 Fabbisogno residenziale.....	13
Art. 22 Gli ambiti di diffusione urbana.....	15
Art. 23 Fabbisogno di edilizia sociale.....	15
CAPO III - SISTEMA ECONOMICO	16
Art. 24 Settore produttivo artigianale e industriale.....	16
Art. 25 Nuove aree produttive.....	17
Art. 26 Settore agroforestale.....	18
Art. 27 Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola.....	19
Art. 28 Colture specializzate ed irrigue.....	19
Art. 29 Promozione della sostenibilità degli insediamenti zootecnici. (Indirizzi).....	20
Art. 30 Settore energetico.....	20
Art. 31 Beni culturali.....	20
Art. 32 Settore turistico.....	21
Art. 33 Settore del commercio.....	21
TITOLO III - SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE	22
Art. 34 Aree periurbane e aree verdi urbane.....	22
Art. 35 Rete ecologica provinciale.....	23
Art. 36 Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000).....	25
TITOLO IV - SISTEMA DEI COLLEGAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI	26
CAPO I - COLLEGAMENTI MATERIALI	26
Art. 37 Obiettivi e azioni.....	26
Art. 38 Ricezione negli strumenti urbanistici generali.....	27
Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture.....	27
Art. 40 Area speciale di C.so Marche	27
Art. 41 Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali.....	28
Art. 42 Piste ciclabili.....	28
CAPO II - COLLEGAMENTI IMMATERIALI.....	29
Art. 43 Infrastrutturazione telematica del territorio.....	29
TITOLO V - PRESSIONI AMBIENTALI E DIFESA DEL SUOLO	30
CAPO I - PRESSIONI AMBIENTALI.....	30
Art. 44 Aria e atmosfera.....	30
Art. 45 Risorse idriche.....	30
Art. 46 Aree di pertinenza dei corpi idrici.....	30
Art. 47 Fasce periferuviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).....	31
Art. 48 Centrali idroelettriche.....	32
Art. 49 Rifiuti, attività estrattive, impianti ed infrastrutture.....	32
Art. 50 Difesa del suolo.....	33

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI 35
 Art. 51 Norme finali.35
APPENDICE I 36
APPENDICE II 37

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura e finalità del Piano.

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) è piano territoriale provinciale ai sensi della legislazione statale e regionale vigente; esso considera l'intero territorio della Provincia di Torino.

2. Il PTC2 delinea l'assetto strutturale del territorio della Provincia di Torino coerentemente con la pianificazione territoriale (PTR), paesaggistica (PPR) regionale e con la pianificazione di settore, considerata la pianificazione urbanistica generale comunale ed intercomunale; persegue altresì la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella sua integrità naturale e nella sua proiezione culturale.

3. Il PTC2 orienta l'attività degli Enti Locali per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze e reca la disciplina volta a perseguire il contenimento del consumo di suolo nonché la tutela e la valorizzazione di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del PTC2 sono finalizzate a contribuire ad uno sviluppo sostenibile che consenta a tutti, anche alle generazioni future, di disporre delle risorse del territorio provinciale con pari possibilità; esse tendono a valorizzare l'identità del territorio predetto e a renderne evidenti e fruibili i valori.

5. Nel perseguire le finalità del PTC2, la Provincia ricerca la partecipazione degli altri enti locali e delle amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, responsabilità istituzionale, leale collaborazione, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 Contenuti del Piano.

1. Il PTC2 definisce:

a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento;

b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-architettonici ed ambientali; le rappresentazioni dei beni paesaggistici presenti nelle Tavole del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale hanno esclusivamente valore indicativo e/o propositivo: per l'individuazione e la delimitazione di detti beni occorre far riferimento ai rispettivi provvedimenti con cui sono stati o verranno sottoposti a tutela, ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004, nonché alle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del medesimo decreto.

c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi e commerciali di interesse e livello sovracomunale;

d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore; il PTC2 precisa quali sono le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) i casi e gli ambiti territoriali nei quali la specificazione o l'attuazione del PTC2 è devoluta, anche attraverso l'impiego di intese fra pubbliche amministrazioni e fra queste e soggetti privati, ad altro strumento, o progetto, o complesso di progetti.

Art. 3 Elementi costitutivi del Piano.

1. Il PTC2 è costituito dai seguenti elaborati con valore prescrittivo:

a) Norme di Attuazione

b) Tavole:

b.1) 2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità – Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale

b.2) 2.2 Sistema insediativo – Attività economico-produttive

b.3) 3.1 Sistema del verde e delle aree libere

b.4) 3.2 Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico culturali, localizzazioni dei principali beni

b.5) 4.1 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità

b.6) 4.2 Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese

b.7) 4.3 Progetti di viabilità

b.8) 4.4.1 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle NdA: Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione

b.9) 4.4.2 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle NdA: Corridoio Tangenziale Est

b.10) 4.4.3 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, 39 e 40 delle NdA: Corridoio e Area speciale di C.so Marche

b.11) 5.1 Quadro del dissesto idrogeologico e dei Comuni classificati sismici e degli abitati da trasferire e da consolidare

c) Rapporto Ambientale (ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 40/98, D.G.R. 9 giugno 2008) comprendente:

c.1) Valutazione di incidenza ambientale - (ai sensi del D.lgs. 357/97 e smi)

c.2) Relazione di sintesi

c.3) Sintesi non tecnica.

c.4) Tabella - Relazione tra i diversi elementi costitutivi del Piano.

2. Il PTC2 è costituito dai seguenti elaborati con valore illustrativo e motivazionale:

a) Relazione Illustrativa;

3. Sono inoltre allegati al PTC2 (su supporto informatico) i seguenti documenti a carattere tecnico e statistico:

a) Allegato 1: Linee Guida - Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo;

b) Allegato 2: Quaderno - Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale in Provincia di Torino;

c) Allegato 3: Quaderno - Sistema del verde e delle aree libere;

d) Allegato 4: Linee Guida - Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili;

e) Allegato 5: Linee Guida - Linee Guida per la perimetrazione delle aree dense, di transizione, libere, di cui all'art. 16 delle Norme di Attuazione;

f) Allegato 6: Quaderno - Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali

g) Allegato 7: Quaderno - Schede interventi sulla viabilità;

h) Allegato 8: Quaderno - Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino a supporto del PTC2;

4. Le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione hanno efficacia di prescrizione, o di direttiva, o di indirizzo.

5. Gli elaborati grafici (Tavole) rappresentano i luoghi ove devono essere applicate le disposizioni del PTC2; tali elaborati recano inoltre loro proprie disposizioni specifiche.

6. I Quaderni, ove non diversamente specificato, hanno natura statica e forniscono elementi di conoscenza e approfondimento dei contenuti del PTC2.

7. A norma e nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di impiego di strumenti informatici, gli elaborati del Piano ed i loro aggiornamenti, anche se elementi costitutivi del Piano medesimo ai sensi dei precedenti commi, possono essere redatti, rappresentati, pubblicati e trasmessi con l'impiego di tecnologie informatiche.

8. A norma delle disposizioni di cui al precedente comma 7 le statuizioni recate dagli atti del Piano sono dotate dell'efficacia loro attribuita dal Piano medesimo anche in caso di utilizzo delle tecnologie informatiche.

9. L'impiego delle tecnologie informatiche è effettuato nel rispetto dei requisiti di identificabilità della provenienza del documento, di integrità ed immodificabilità dello stesso.

Art. 4 Gestione delle informazioni territoriali e monitoraggio del PTC2.

1. La Provincia, nella gestione del PTC vigente e nella fase di formazione del PTC2, ha promosso studi e ricerche mediante la costituzione e le attività di Osservatori, descritti nella Relazione Illustrativa, sui seguenti temi:

a) Consumo di suolo;

b) Sistema agricolo e aree boscate;

c) Beni culturali e ambientali;

d) Fabbisogno abitativo;

e) Attività produttive e commerciali;

f) Sistema del verde;

g) Mosaicatura dei PRG comunali, intercomunali e dei Piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane;

h) Progetti di infrastrutture;

i) Progetti di trasformazione territoriale.

2. La Provincia, anche attraverso il PTC2, rende accessibili le informazioni territoriali e le sue componenti cartografiche ai Comuni, alle Comunità Montane e agli altri Enti interessati, mediante

specifici rapporti convenzionali che regolano modalità e forme di utilizzo, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

3. La Provincia, anche attraverso l'attività degli Osservatori sulle tematiche di cui al comma 1, e in collaborazione con il sistema delle agenzie ambientali, effettua il monitoraggio ambientale e dell'efficacia delle attuazioni del PTC2 utilizzando gli indicatori riportati nel Rapporto Ambientale. I risultati di tale monitoraggio sono finalizzati ad aggiornare gli elaborati e gli allegati del PTC2 e ad implementare il sistema delle conoscenze territoriali e sono resi pubblici in apposito rapporto elaborato su base almeno biennale. Future revisioni e aggiornamenti del PTC2 tengono conto degli esiti del monitoraggio e ne danno compiutamente conto in sede di relazione illustrativa.

4. Al fine di consentire le attività di monitoraggio e mosaicatura dei PRGC, nello spirito di leale collaborazione tra Enti, i Comuni trasmettono alla Provincia le varianti dei propri strumenti urbanistici in formato digitale, nel rispetto delle modalità convenzionali stabilite dalla Provincia e secondo quanto espresso all'interno delle Linee Guida in merito alle modalità di redazione degli elaborati. I Comuni inoltre forniscono alla Provincia i dati e gli indicatori ai fini del monitoraggio dell'attuazione del PTC2 e del raggiungimento dei target definiti nel Rapporto Ambientale.

5. La Provincia fornisce assistenza tecnica ai Comuni in un'ottica di collaborazione e di condivisione delle conoscenze a scale diverse del territorio.

Art. 5 Caratteri e valenza delle disposizioni del Piano.

1. Le disposizioni del PTC2, ove non espressamente rivolte a specifici destinatari, regolano la condotta amministrativa e programmatica della Provincia, sono indirizzate a tutti i soggetti interessati alle azioni e alle situazioni contemplate dalle norme stesse; le disposizioni del PTC2 possono essere:

- a)** prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti;
- b)** prescrizioni che esigono attuazione;
- c)** direttive;
- d)** indirizzi.

2. Le prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio provinciale; esse si applicano, senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti o atti subordinati, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano approvato, a tutti gli interventi, anche settoriali e dei privati; tali prescrizioni, nel caso in cui contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti, programmi o piani di settore non sovraordinati prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi.

3. Le prescrizioni che esigono attuazione hanno quali destinatari i soggetti pubblici in quanto autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti, programmi o piani di settore non sovraordinati che incidono sul territorio; tali prescrizioni si applicano pertanto ai soggetti pubblici e privati che in concreto operano sul territorio, solo in seguito alla ricezione delle prescrizioni medesime negli strumenti e negli atti predetti, che devono comunque essere adeguati alle prescrizioni del presente comma.

4. Le direttive consistono in disposizioni specifiche rivolte alla pianificazione locale e settoriale non sovraordinata, ai regolamenti, ai progetti e ai programmi, alle quali i soggetti interessati adeguano gli atti di loro competenza, potendo discostarsi dalle direttive medesime ove sussistano e siano rese esplicite obiettive ragioni di interesse generale che conducono ad una scelta diversa e siano adeguatamente motivate.

5. Gli indirizzi sono tradotti nella realtà locale dagli strumenti di pianificazione, dai regolamenti, dai progetti e dai piani di settore non sovraordinati che incidono sul territorio, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari, anche tramite la predisposizione di apposite Linee Guida.

5bis. In presenza di disposizioni normative non soggette a una specifica valenza (Indirizzo, Direttiva o Prescrizione) e non riconducibili ad altre disposizioni con propria valenza contenute nelle presenti norme nonché quelle non aventi il carattere di definizione ai fini dell'attuazione del Piano, sono da considerarsi nel novero degli "Indirizzi" di cui al precedente comma 5.

6. Le Linee Guida consistono in disposizioni orientative di tipo tecnico e/o procedurale finalizzate all'attuazione del PTC2, da sottoporre a periodici aggiornamenti, rivolte sia a enti esterni che ai servizi interni all'amministrazione provinciale. Nelle more della pubblicazione delle Linee Guida i procedimenti di cui a norme di attuazione del PTC2 che rinviano, per la relativa disciplina, alle Linee Guida medesime sono disciplinati direttamente dalle norme di attuazione anzidette.

7. Il PTC2 costituisce lo strumento prioritario al quale la Provincia si riferisce per verificare, nei casi in cui è chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei piani, dei progetti e dei programmi con l'assetto complessivo del territorio provinciale e con le determinazioni operanti nelle varie materie sottoposte a tutela.

8. Ove non diversamente specificato, gli elaborati del PTC2 elencati all'art. 3 sono interamente sostitutivi degli elaborati del PTC vigente.

9. I rinvii ad altre norme operati dalle disposizioni del PTC2 hanno natura di rinvio dinamico.

Art. 6 Attuazione del Piano.

1. Il PTC2 è attuato, con il concorso di tutti i soggetti che operano nel territorio della Provincia, attraverso l'applicazione delle sue disposizioni, in conformità ai disposti dell'articolo 5, negli strumenti di pianificazione urbanistica generale, nei piani e nei programmi di settore, nei progetti, nonché negli accordi, intese, concertazioni ed atti di programmazione negoziata.
2. L'attuazione del PTC2 avviene utilizzando le disposizioni contenute negli elaborati grafici ed applicando le norme di attuazione.
3. Le disposizioni contenute nelle tavole del PTC2 vanno intese secondo le relative legende ed applicate nel rispetto delle presenti norme.
4. In presenza di contrasti o di mancate coincidenze, le determinazioni cartografiche a scala maggiore prevalgono su quelle a scala minore e le norme di attuazione prevalgono sulle indicazioni cartografiche.
5. Gli aggiornamenti e gli adeguamenti agli elaborati e allegati del PTC2, conseguenti alle attività degli Osservatori di cui al comma 3 dell'articolo 4, compresa la redazione di nuove Linee Guida, non costituiscono variante al PTC2, garantendo comunque adeguate forme di pubblicità degli atti.

Art. 7 Indirizzi per i piani di settore

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei seguenti Piani di settore e loro varianti:
 - a) Piano provinciale dei trasporti;
 - b) Programma Energetico Provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 137489 il 14/01/2003;
 - c) Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR 2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109805 del 08/09/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) Variante al PTC2 denominata "Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante", adottata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 332467 del 22/5/2007, approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010.;
 - e) Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo approvato con D.C.P. n. 32691/2009 del 22 settembre 2009.

I piani di settore devono tuttavia essere adeguati agli obiettivi del PTC2 di cui all'art. 14, comma 1, con particolare riguardo al contenimento del consumo di suolo e alla regolazione del sistema insediativo.

Art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti).

1. Ai fini dell'applicazione dei disposti dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 5.12.1977, n. 56, e conseguentemente dell'articolo 58 ("misure di salvaguardia") della legge medesima, l'adozione del PTC2 avviene attraverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 56 del 1977 sopra citata.
2. Il PTC2 definisce due progetti strategici di scala sovra provinciale, relativamente ai quali trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legislazione statale e regionale:
 - a) Corridoio e ambito del sistema infrastrutturale di C.so Marche, di cui alla tav. 4.4.3;
 - b) Tangenziale Est, di cui alla tav. 4.4.2.
3. L'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia all'ambito di C.so Marche e di Tangenziale Est è disciplinata dalle disposizioni dei successivi articoli 39 e 40.
4. Il PTC2 recepisce il tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al Progetto Preliminare presentato alla CIG (Commissione Intergovernativa Italia - Francia) per la tratta internazionale ed al Progetto Preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell'approvazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; nel corridoio individuato nella documentazione dei progetti relativi alle due tratte dell'infrastruttura, riportato nella tavola 4.4.1, operano le misure di tutela di cui all'art. 39 comma 3.
5. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione dei progetti preliminari di tali opere infrastrutturali, si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nel corridoio individuato definitivamente nella documentazione dei progetti approvati con le relative Deliberazioni CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.

Art. 9 Ambiti di approfondimento sovracomunali (Direttiva).

1. Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali all'interno di Ambiti di approfondimento sovracomunale, individuati nella tavola 2.1; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche

territoriali a scala sovracomunale. Le comunità montane e unioni collinari sono invitate a partecipare ai tavoli di approfondimento sovracomunale.

2. La tavola 2.1 ha il valore di proposta e le modalità aggregative potranno essere riviste sulla base delle indicazioni dei diversi Comuni e dei diversi enti pubblici e privati. Alle conferenze potranno essere invitati enti e portatori di interessi coinvolti nei temi affrontati.

3. Sulla base degli studi di approfondimento contenuti in relazione e nel Quaderno allegato 8 al PTC2, si è definito un sistema di polarità su cui il PTC2 persegue politiche di sostegno, rafforzamento e consolidamento.

4. Il PTC2 individua gli Ambiti di cui al primo comma per i quali si rendono necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale da assumere in forma integrata e sui quali la Provincia può svolgere funzioni di indirizzo e sostegno progettuale. Tali Ambiti sono individuati in relazione alla rilevanza delle iniziative in corso, al loro interesse pubblico e strategico, che richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovracomunale.

5. Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali per gli Ambiti di approfondimento di cui al primo comma sono definite mediante appositi Protocolli d'Intesa, sottoscritti tra gli Enti territoriali interessati, la Provincia e la Regione, ove sono determinati:

- a) gli obiettivi da perseguire e le strategie necessarie;
- b) l'individuazione degli strumenti necessari alla governance territoriale;
- c) il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa.

6. La definizione degli aspetti connessi alla progettazione e attuazione degli interventi e all'individuazione delle idonee misure di finanziamento sono demandate a specifici Accordi di programma, stipulati dagli Enti territoriali interessati, dalla Provincia e dalla Regione.

7. Le conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 costituiscono la sede idonea a sviluppare e definire i contenuti delle varianti urbanistiche connesse all'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti negli Ambiti di approfondimento.

8. I contenuti delle varianti urbanistiche di cui al comma 7 e la loro ricaduta a scala vasta, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) Infrastrutture;
- b) Sistema degli insediamenti - Processi di sviluppo dei poli industriali – commerciali;
- c) Sistemi di diffusione urbana, con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti escludendone altri;
- d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore;
- e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani;
- f) Quadro del dissesto idrogeologico;

e ogni altro elemento progettuale di interesse sovracomunale.

Art. 10 Adeguamento al PTC2.

1. Gli strumenti di pianificazione generale dei quali i Comuni intendono dotarsi sono sottoposti alla verifica di compatibilità, da parte della Provincia, con le determinazioni del PTC2 approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e dell'articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale 5.12.1977, n. 56.

2. Le Varianti non strutturali ai piani regolatori generali sono sottoposte a verifica di compatibilità con le previsioni del PTC2 approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, legge regionale 56/77 da parte della Provincia, fatto salvo quanto previsto agli articoli 8, 39 e 40 delle presenti norme.

3. I piani regolatori generali comunali ed intercomunali devono procedere all'adeguamento complessivo al PTC2 al momento della loro revisione; qualsiasi variante urbanistica dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della variante stessa.

4. L'adeguamento o la verifica di compatibilità dei PRGC ai contenuti del PTC2 dovrà essere evidenziato in modo espresso nell'ambito della relazione illustrativa esplicitando i criteri adottati per attuare le politiche individuate dal Piano territoriale in relazione allo specifico contesto comunale.

5. La verifica di compatibilità dei piani di settore ai contenuti del PTC2 dovrà essere *evidenziata* in modo espresso nell'ambito della relazione illustrativa esplicitando i criteri delle scelte adottati dal Piano per attuare le politiche individuate dal PTC2 o per farle evolvere alla luce delle modificazioni di scenario intervenute.

6. Le Comunità Montane provvedono, in occasione della prima revisione, alla verifica di compatibilità dei propri piani di sviluppo economico e sociale attestandone la coerenza con il PTC2 stesso.

7. I PRGC e le loro varianti devono uniformarsi alla programmazione di livello sovracomunale.

8. Salva restando l'efficacia delle misure di salvaguardia nei casi in cui esse operano, nonché quella delle prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti, le disposizioni e le rappresentazioni grafiche recate dal PTC2, non coerenti con le enunciazioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, non modificano gli strumenti medesimi.

9. A seguito del perfezionamento dell'Intesa tra Provincia, Regione e Autorità di bacino del Po (di cui al comma 3 dell'art. 50 delle presenti NdA), il PTC2 assume valenza di PAI e gli elaborati 5.1, DS6,

DS2a, DS2b costituiscono riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici in tema di difesa del suolo. Tale adeguamento è effettuato nei riguardi del PTC2. A seguito dell'adeguamento gli strumenti urbanistici la normativa contenuta negli strumenti urbanistici inerente la difesa del suolo è vigente e prevalente rispetto al PTC2; la Provincia provvede ad aggiornare periodicamente il Quadro del Dissesto del PTC2 in funzione degli avvenuti adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 11 Durata del PTC2 e sue modificazioni.

1. Il PTC2 può essere variato in coerenza con i disposti di cui all'art. 10 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Art. 12 Perequazione territoriale.

1. Il PTC2 utilizza la modalità attuativa della perequazione territoriale.

2. La perequazione territoriale persegue l'equa ripartizione, fra i Comuni, dei benefici e degli oneri derivanti dalla concentrazione degli insediamenti e dalla realizzazione di infrastrutture e di interventi necessari per fornire allo sviluppo condizioni di sostenibilità.

3. La perequazione territoriale è attuata attraverso appositi accordi fra enti locali; essa è applicabile alla realizzazione di aree ed interventi intercomunali, come previsto dall'art. 9, nonché alle situazioni nelle quali insediamenti e/o infrastrutturazioni generano l'opportunità di una compensazione ed in particolare per:

a) gli insediamenti produttivi (comprese le funzioni logistiche) caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;

b) gli interventi necessari per l'adeguamento del sistema delle urbanizzazioni primarie (reti tecnologiche, impianti di erogazione e produzione di energia, di approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.);

c) gli insediamenti terziari o commerciali con particolare riferimento alle strutture di vendita generatrici di rilevanti impatti di natura sovracomunale;

d) gli insediamenti turistici che esercitano una pressione che supera i confini del Comune ospitante.

e) gli interventi di difesa del suolo di interesse sovracomunale (ad es. casse di laminazione, arginature, ecc.).

4. Il PTC2 promuove la copianificazione, quale strumento idoneo all'attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, concertazione e leale collaborazione tra gli Enti coinvolti.

5. La copianificazione persegue una leale ed attiva collaborazione tra gli enti territoriali presenti all'interno delle conferenze di pianificazione. La Provincia apporta il proprio livello di conoscenza e le proprie politiche di sviluppo del territorio.

Art. 13 Mitigazioni e Compensazioni (Direttiva)

1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dal Rapporto stesso, dai criteri definiti dai Rapporti Ambientali e dai piani e programmi che sono quadro di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e la realizzazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e secondo le Linee Guida che saranno predisposte nell'ambito dei tavoli intersettoriali previsti dal Piano Strategico Ambientale per la Sostenibilità.

2. Gli impatti residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, culturali e sociali, secondo le indicazioni del cap.10.2 del Rapporto Ambientale del presente Piano e alle delle Linee Guida di cui sopra.

3. Le azioni di compensazione, di cui al comma 1bis, devono essere "univoche" cioè ogni misura deve essere valorizzata come compensazione di un unico intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e prioritariamente "omologhe", cioè devono essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate. Nel piano di monitoraggio ambientale sarà prevista una specifica sezione dedicata al controllo (tipologia, localizzazione e stato di attuazione) delle azioni di compensazione attivate sul territorio provinciale.

4. Gli impatti negativi conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari o di interventi all'interno di fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica devono essere mitigati e compensati con le azioni specifiche previste all'artt. 41 e 47 c. 5.

5. Le aree oggetto di compensazione e/o mitigazione possono essere recepite e cartografate all'interno dei Piani Regolatori Comunali e sottoposte a forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi/mitigativi per le quali sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d'uso che possano alterarne le finalità ambientali.

Art. 14 Obiettivi principali del Piano.

1. Il PTC2 persegue i seguenti obiettivi, trasversali ai vari sistemi; essi costituiscono le direttrici fondamentali dell'azione della Provincia nell'attuazione del Piano:

- a)** contenimento del consumo di suolo e dell'utilizzo delle risorse naturali;
 - b)** sviluppo socio-economico e policentrismo;
 - c)** riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita;
 - d)** tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità;
 - e)** completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali.
- 2.** Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso l'attuazione di strategie e di azioni coordinate ed, ove occorre, complementari l'una all'altra, destinate ad essere sviluppate nell'ambito di sistemi di riferimento.
- 3.** Il PTC2 articola il proprio apparato dispositivo con riguardo:
- a)** al sistema insediativo, a sua volta articolato in:
 - a.1)** sistema residenziale;
 - a.2)** sistema economico;
 - b)** al sistema del verde e delle aree libere;
 - b.1)** rete ecologica
 - b.2)** sistema agricolo;
 - c)** al sistema dei collegamenti:
 - c.1)** materiali;
 - c.2)** immateriali;
 - d)** alle pressioni ambientali e alla difesa del suolo, considerando i temi:
 - d.1)** dell'aria e dell'atmosfera;
 - d.2)** delle risorse idriche e della produzione idroelettrica;
 - d.3)** dei rifiuti;
 - d.4)** degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - d.5)** delle attività estrattive;
 - d.6)** della difesa del suolo.
- 4.** La Provincia propone, tra gli obiettivi del PTC2, misure atte a promuovere la sostituzione edilizia e il recupero edilizio, differenziando oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché nuove forme di fiscalità urbanistica; promuove inoltre la riqualificazione energetica degli insediamenti abitativi, finalizzata alla riduzione dei consumi energetici, estendendo le politiche di "certificazione degli edifici" ad altri aspetti ambientali quali il consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, le emissioni in atmosfera, la salubrità e il comfort degli ambienti abitativi e della produzione.

TITOLO II - SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I - REGOLE GENERALI PER LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO LIBERO

Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato.

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:

a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;

b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;

c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;

d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;

e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;

f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

Art. 16 Definizione delle aree.

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:

a) aree dense;

b) aree di transizione;

c) aree libere.

2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.

3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.

4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.

5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice I alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.

6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10.

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

Art. 17 Azioni di tutela delle aree.

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.

3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.

4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti N.d.A. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).

5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.

5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.

6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.

8 bis. (Indirizzo). Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrata sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso.

9. (Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel

successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.

10. (Prescrizioni che esigono attuazione) La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:

- a)** delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- b)** delle aree boscate;
- c)** delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica;
- d)** dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

CAPO II - SISTEMA RESIDENZIALE

Art. 18 Offerte residenziali in ambiti sovracomunali. Edilizia sociale.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.

2. La Provincia promuove accordi con i Comuni per definire, applicando la modalità della perequazione territoriale, offerte residenziali riferite ad ambiti sovracomunali, dotati di adeguata accessibilità. La perequazione territoriale può essere gestita a livello di Ambiti di approfondimento sovracomunali, così come definiti dal PTC2, al fine conseguire una politica urbanistica volta alla razionalità, al minor consumo di suolo, alla mobilità sostenibile e al risparmio energetico. Inoltre promuove accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare interventi coordinati, al fine di evitare la realizzazione di tipologie edilizie episodiche o isolate.

3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In esito ad adeguati percorsi partecipativi, con apposito atto la Provincia individua i Comuni nei quali gli strumenti urbanistici devono prevedere quote di edilizia residenziale sociale; l'atto indica altresì le dimensioni delle quote predette.

4. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Fatto salvo il disposto del comma 2, gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, il cui contenuto sia oggettivamente suscettibile di veder applicata la presente disposizione, considerano e tengono in conto – in sede di formazione delle scelte urbanistiche – le esigenze locali in tema di fabbisogno di edilizia abitativa sociale e le politiche conseguenti; i PRGC e le relative varianti anzidetti formulano e motivano le scelte insediative derivanti da tale considerazione, in termini qualitativi e quantitativi, riservando significative quote del dimensionamento globale all'edilizia residenziale sociale come specificato all'articolo 23, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti.

Art. 19 Polarità e gerarchie territoriali (Direttiva).

1. La gerarchia dei centri urbani, definita secondo soglie di popolazione gravitante e di servizi, è riportata nella tavola n. 2.1 con le individuazioni così definite:

a) I centri "Capitale regionale"; nella Provincia è presente con tali caratteristiche solamente il Comune di Torino;

b) Sono individuati i centri "medi" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni di Carmagnola, Chieri, Chivasso, Cirie', Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Venaria Reale;

c) Sono individuati i centri "intermedi" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area Metropolitana Torinese. Appartengono a questo livello i Comuni di Avigliana, Bussoleno, Caselle Torinese, Collegno, Cuorgne', Giaveno, Leini', Nichelino, Rivarolo Canavese, San Mauro Torinese, Susa;

d) Completano il sistema gerarchico i centri "locali" che dispongono di un'offerta diversificata di servizi come sopra ma con raggio d'influenza prevalente verso l'AMT e sono i Comuni di Bollengo, Caluso, Carignano, Castellamonte, Lanzo Torinese, Luserna S. Giovanni, Oulx, Perosa Argentina, Poirino, Pont Canavese, San Maurizio Canavese, Settimo Vittone, Strambino, Torre Pellice, Vico Canavese;

2. I PRGC dei Comuni facenti parte dei quattro livelli di gerarchia urbana individuati dal PTC2, indipendentemente dalla loro capacità insediativa, verificano la necessità di prevedere in aggiunta agli standard urbanistici di livello comunale, servizi sociali e attrezzature pubbliche di interesse generale definiti e quantificati in accordo con gli altri Comuni del sub ambito.

Art. 20 Centri storici.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.

2. Il PTC2, in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza:

a) confermando l'importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale;

b) integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l'individuazione predetta con l'elenco di cui al punto b.4);

b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza:

Ivrea

Torino

b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza:

Carignano
Carmagnola
Chieri

Chivasso
Ciriè
Pinerolo

Rivoli
Susa
Torre Pellice

b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza:

Agliè	Gassino Torinese	Rivarolo Canavese
Airasca	Giaveno	Romano Canavese
Ala di Stura	Groscavallo	San Benigno Canavese
Alpignano	Lanzo Torinese	San Germano Chisone
Avigliana	Leini	San Giorgio Canavese
Bardonecchia	Lombardore	San Giusto Canavese
Beinasco	Luserna San Giovanni	San Maurizio Canavese
Borgofranco d'Ivrea	Moncalieri	San Mauro Torinese
Borgone di Susa	Montanaro	Santena
Bricherasio	Nichelino	Scalenghe
Bussoleno	Noasca	Settimo Torinese
Caluso	Noavales	Strambino
Caselle Torinese	Orbassano	Trana
Castellamonte	Oulx	Trofarello
Castiglione Torinese	Pancalieri	Valperga
Cavour	Pavone Canavese	Venaria Reale
Cesana Torinese	Pecetto Torinese	Vigone
Coazze	Perosa Argentina	Villafranca Piemonte
Collegno	Pianezza	Villar Perosa
Cumiana	Pino Torinese	Villarbasse
Cuornè	Piossasco	Villastellone
Exilles	Poirino	Vinovo
Feletto	Pont Canavese	Virle Piemonte
Fogizzo	Pragelato	Viù
Frossasco	Rivalta di Torino	Volpiano
Grugliasco	Rivara	

b.4) Centri di tipo D, di interesse provinciale sono stati classificati come centri storici di tipo "D", ossia con rilevanza storico culturale a livello provinciale, quei centri, non segnalati dal PTR, che rientrano nell'elenco di seguito riportato:

Albiano d'Ivrea	Condove	Pinasca
Angrogna	Cuceglio	Piobesi Torinese
Azeglio	Druento	Piverone
Balangero	Favria	Pomaretto
Baldissero Canavese	Fiano	Prali
Balme	Fiorano Canavese	Pralormo
Barbania	Forno C.se	Reano
Barone Canavese	Front	Ribordone
Bibiana	Giaglione	Riva presso Chieri
Bollengo	La Loggia	Robassomero
Borgaro Torinese	Lessolo	Rocca Canavese
Brandizzo	Levone	Rondissone
Brosso	Locana	Rorà
Brusasco	Lombriasco	Salassa
Buriasco	Loranze'	Salbertrand
Busano	Lugnacco	San Giorio di Susa
Buttigliera Alta	Macello	San Martino Canavese
Cambiano	Mathi	San Ponso
Candia Canavese	Mattie	San Raffaele Cimena
Candiolo	Mazzè	San Sebastiano da Po
Cantoira	Meana di Susa	San Secondo di Pinerolo
Caravino	Mercenasco	Sant'Ambrogio di Torino
Casalborgone	Montalenghe	Sant'Antonino di Susa
Caselle	Montalto Dora	Sauze di Cesana
Castagnole Piemonte	Monteu da Po	Sauze d'Oulx
Cercenasco	Nole	Sciolze
Ceres	None	Sestriere
Ceresole Reale	Oglianico	Settimo Rottaro
Chialamberto	Orio Canavese	Settimo Vittone
Chiaverano	Osasco	Strambinello
Chiomonte	Ozegna	Torrazza P.te
Cinzano	Parella	Traversella
Clavière	Pavarolo	Usseglio
Colleretto Giacosa	Perrero	Valprato Soana

Verolengo
Vestignè
Vialfrè

Villanova Canavese
Villardora
Villareggia

Vische
Volvera

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti danno attuazione alle statuizioni del provvedimento con il quale la Provincia formulerà prescrizioni, ed eventualmente direttive e/o indirizzi, per la riorganizzazione del territorio nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- a) riconoscimento e valorizzazione dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche;
- b) razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l'individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli al di fuori dei centri storici.

4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:

- a) gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
- b) gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati.

5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi, in coerenza all'art. 24 della L.R. 56/1977, assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.

6. (Indirizzi) Il Quaderno - *Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali* costituisce allegato del presente piano.

La presenza sul territorio provinciale dei nuclei di antica formazione quali villaggi rurali e villaggi alpini è segnalata nel quaderno nelle rispettive aree culturali e affidata, come individuazione specifica e delimitazione, alla pianificazione locale.

I percorsi turistico-culturali sono descritti nell'allegato; i P.R.G., nel valorizzare i percorsi storico-culturali dovranno garantire:

- a) La costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata dai percorsi storico-culturali per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici;
- b) la verifica dell'inserimento paesistico delle nuove opere di viabilità;
- c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare, mediante sovrappassi
- d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime.

7. All'interno degli ambiti di interesse storico sono identificate le aree storico-culturali della Provincia. Il complesso degli aspetti storico-culturali del territorio provinciale individuato nel quaderno allegato costituisce riferimento per la strumentazione urbanistica locale ed in particolare per l'applicazione dell'art.24 Legge Regionale 56/77 e s.m.i.

8. (Indirizzi) I P.R.G. devono considerare e pianificare con attenzione gli specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento, con riguardo anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi e alle pareti affrescate residue.

9. Per i centri storici dei Comuni turistici, i P.R.G. devono attivare politiche urbanistiche di riqualificazione delle loro "periferie" contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sui rispettivi territori comunali. Per i centri di nuovo o recente impianto i P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotanti propri della contemporaneità.

Art. 21 Fabbisogno residenziale.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipi di intervento edilizio a tal fine utilizzabili; gli strumenti e le varianti predetti individuano, nell'ambito di tali aree, quelle che risultano degradate, nonché quelle che richiedono comunque la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funzionale o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull'ambiente; recano le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire la riqualificazione urbanistica, funzionale, architettonica o ambientale anzidetta.

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a

compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale.

4. (Prescrizioni che esigono attuazione) L'eventuale richiesta di nuova edificazione dovrà rapportarsi con lo stock abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria alla richiesta di domanda abitativa all'interno dei Comuni. L'utilizzo, anche con forme di contrattazioni agevolate dei vani attualmente non utilizzati, risponde agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e dei terreni impermeabilizzati e si pone come prima possibilità per ridurre la quota di richiesta abitativa sociale.

5. (Prescrizioni che esigono attuazione) I Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento insediativo residenziale devono operare una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi:

- a) appartenenza o meno ad ambiti di diffusione urbana;
- b) effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda abitativa (edilizia sociale o altro);
- c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato;
- d) capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i..

L'esito della valutazione condiziona e motiva l'ipotesi di incremento insediativo residenziale.

6. (Prescrizioni che esigono attuazione) Ai fini del calcolo dell'aumento della capacità insediativa del P.R.G. vigente e del dimensionamento dei servizi vengono considerati tutti gli interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo; restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali.

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) I piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti e al 10% nei Comuni con popolazione residente inferiore; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o sul patrimonio edilizio esistente che non generano nuovo peso insediativo. I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del PRGC. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono in ogni caso garantire il rispetto degli standard così come definiti dalla L.R. 56/77 e i livelli di qualità di cui all'art. 34, comma 7 delle presenti norme.

7 bis (Prescrizioni che esigono attuazione) Con nuovi interventi di ristrutturazione urbanistica, non ancora contemplati dal PRG vigente, possono conseguirsi incrementi fino al 7.5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., in eccedenza alle soglie di cui al comma precedente. I diritti edificatori attribuiti in regime perequativo dal PRG ad aree non edificabili, esterne alle superfici territoriali degli ambiti di trasformazione e destinate a interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica o a interventi di modernizzazione del sistema delle infrastrutture come previsti dal PTC2, possono innalzare del 50% le soglie di incremento massimo previste dal comma precedente.

8. A fronte della realizzazione di interventi di rilievo sovracomunale, in ambiti di approfondimento sovracomunale di cui all'art. 9, sono consentiti, in presenza di mutate condizioni della domanda insediativa oggettivamente accertate, scostamenti ai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC2; la relativa variante al piano regolatore generale costituisce in ogni caso variante strutturale ai sensi della legge regionale n. 1 del 2007; alla conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, sono chiamati a partecipare tutti i Comuni dell'ambito territoriale di approfondimento interessato.

9. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 promuove la qualità urbanistica ed edilizia secondo i principali indicatori ambientali, economici, sociali e territoriali. In relazione alla qualità urbanistica, i nuovi insediamenti residenziali e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere aree a verde, aree a servizi, la presenza di impianti tecnologici che perseguano l'obiettivo di alta qualità urbana e di efficienza energetica e di contenuto consumo delle risorse. Gli spazi verdi dovranno essere realizzati secondo il principio del sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche e valorizzando i criteri di accessibilità e fruibilità in funzione del grado di naturalità previsto dal progetto.

9bis. (Direttiva) Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 9 si dovrà, altresì, considerato l'incremento del coefficiente udometrico che le nuove impermeabilizzazioni comporterebbero sulle aree trasformate, verificare la possibilità di porre in atto misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente suddetto secondo il principio dell'invarianza idraulica, in linea con quanto definito nell'elaborato DS6, p.to 4.1.

10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 intende regolare ed impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammistione funzionale

e tipologica, con un'organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di identità strutturali e/o di paesaggio.

11. (Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione contengano al loro interno terreni di eccellente e buona produttività agricola, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non vi siano possibilità alternative, suoli di I e II classe, al fine del completamento e della razionalizzazione del disegno urbanistico. Tale possibilità è da valutare all'interno delle conferenze di pianificazione.

12. Il PTC2 promuove il miglioramento della qualità paesistica e della valorizzazione identitaria dei territori periurbani anche attraverso interventi di compensazione sociale, culturale e ambientale.

Art. 22 Gli ambiti di diffusione urbana.

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua alla tavola n. 2.1 i Comuni che rientrano negli ambiti di diffusione urbana. Le aree relative agli ambiti di diffusione urbana non sono da intendersi come aree "potenzialmente edificabili" ma luoghi preferenziali di un giustificato sviluppo insediativo da realizzarsi attraverso il mantenimento o il perseguimento della compattezza dell'urbanizzato secondo le regole generali del contenimento del consumo di suolo di cui al Capo I. I criteri utilizzati per l'individuazione dei centri appartenenti agli ambiti di diffusione urbana sono i seguenti:

a) aree collocate in contesti collinari e pedemontani, restando esclusi i sistemi di Pianura e Montagna, che presentino le seguenti caratteristiche:

a.1) alta accessibilità dei luoghi al Sistema Ferroviario Metropolitan - SFM

a.2) salubrità dei luoghi

b) presenza di stock edilizio residenziale non utilizzato da recuperare, esaurito e/o indisponibile.

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) L'individuazione cartografica dei potenziali ambiti di diffusione urbana, operata sulla tavola n. 2.1, ha valore prescrittivo; la delimitazione delle aree incluse nei sistemi è definita dal PTC2 secondo le modalità operative specificate nei commi seguenti e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 16 e 17 del Capo I.

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) I Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e 2, sono i seguenti:

Aglie'	Fiorano Canavese	Roletto
Alpignano	Front	Salerano Canavese
Balangero	Frossasco	Samone
Banchette	Giaveno	San Carlo Canavese
Barone Canavese	Grosso	San Francesco al Campo
Borgiallo	Lanzo Torinese	San Gillio
Cafasse	Lessolo	San Giorgio Canavese
Caluso	Lombardore	San Martino Canavese
Candia Canavese	Loranze'	San Pietro Val Lemina
Cantalupa	Mathi	San Secondo di Pinerolo
Caravino	Mazze'	Scarmagno
Caselette	Mercenasco	Trana
Castellamonte	Montalenghe	Vallo Torinese
Colleretto Castelnuovo	Nole	Vauda Canavese
Cuceglio	Orio Canavese	Vestigne'
Cumiana	Pavone Canavese	Villareggia
Cuorgne'	Perosa Canavese	Vische
Druento	Prarostino	
Fiano	Rivarossa	

4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei Comuni compresi nei sistemi di diffusione urbana, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di al Capo I in materia di contenimento del consumo di suolo.

Art. 23 Fabbisogno di edilizia sociale.

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale ed un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4% (dati Provincia di Torino, Osservatorio Provinciale Sistema Insediativo Residenziale e Fabbisogno Abitativo Sociale - 2008).

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) L'edilizia abitativa sociale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di integrazione e coesione sociale e di qualità funzionale dei tessuti urbani ed alla riduzione degli svantaggi di individui o gruppi nell'accesso ad un'abitazione funzionale,

salubre, dignitosa e dai ridotti consumi energetici e di risorse. Essa comprende alloggi in locazione permanente di proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato.

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) I Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 sono i seguenti:

Alpignano	Giaveno	Rivarolo Canavese
Avigliana	Grugliasco	Rivoli
Beinasco	Ivrea	San Mauro Torinese
Borgaro Torinese	La Loggia	Santena
Bussoleno	Moncalieri	Settimo Torinese
Cambiano	Nichelino	TORINO
Candiolo	Orbassano	Torre Pellice
Carignano	Pavone Canavese	Trofarello
Carmagnola	Pinerolo	Venaria Reale
Caselle Torinese	Piossasco	Villastellone
Chieri	Piscina	Volvera
Chivasso	Poirino	
Collegno	Rivalta di Torino	

4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei Comuni in cui sia dimostrata una reale emergenza in merito al fabbisogno di edilizia sociale, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, per la realizzazione di edilizia sociale da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di al Capo I in materia di minor consumo di suolo.

CAPO III - SISTEMA ECONOMICO

Art. 24 Settore produttivo artigianale e industriale.

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:

- a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
- b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
- c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica;

2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:

- a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
- b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
- c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
- d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
- e) ridurre le conflittualità sul territorio.

3. La Provincia promuove:

- a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
- b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
- c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
- d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
- e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
- f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
- g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;

- h)** il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione, e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
- 4.** Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
- 5.** Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
- a)** Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
- b)** Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
- 6. (Prescrizione che esigono attuazione)** Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie.
- 7. (Prescrizione che esigono attuazione)** Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
- 8. (Direttiva)** Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
- 9. (Prescrizioni che esigono attuazione)** I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.
- 10. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.
- 11. (Indirizzi)** Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
- a)** Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.
- 12. (Indirizzi)** La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predispone Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.

Art. 25 Nuove aree produttive.

- 1. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).
- 2. (Prescrizioni che esigono attuazione)** I PRG e le relative varianti escludono la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a culture specializzate di cui all'articoli 27 e 28.
- 3. (Indirizzo)** La realizzazione di nuovi insediamenti avviene prioritariamente attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato o sottoutilizzato.
- 4. (Direttiva)** In caso di previsione di nuove aree ad usi produttivi, i PRG dovranno:
- a)** verificare il fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione. La verifica è da realizzarsi a livello di Ambito di approfondimento sovracomunale, tenuto conto della presenza e potenzialità dei comparti edilizi produttivi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
- b)** ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti. È comunque

sempre da preferirsi l'aggregazione a poli di sviluppo economico già in atto, dotati di infrastrutturazione primaria e meglio connessi con la rete di distribuzione.

c) tutelare gli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito;

d) attuare gli interventi tramite ricorso, in via prioritaria, a strumenti urbanistici esecutivi;

e) verificare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti;

f) definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell'area;

g) verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;

h) prevedere norme, ed eventuali forme di incentivazione, per la rilocalizzazione delle aziende ubicate in aree non idonee, in particolare in presenza di problematiche rilevanti di carattere idrogeologico, o connesse alla tutela ambientale e paesaggistica. La rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno degli Ambiti di I livello di cui all'art. 24, comma 5, lettera a).

5. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti impongono adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive che, ancorché consentite, generano significativi impatti ambientali e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio dell'invarianza idraulica e delle superfici verdi e permeabili in base alle indicazioni riportate nelle apposite Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.

6. La Provincia predispone apposite Linee Guida che costituiscono indirizzo per l'esercizio dei procedimenti amministrativi.

Art. 26 Settore agroforestale.

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;

b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;

c) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO₂ di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.

2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:

a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;

b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane);

c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;

d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;

e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

4. (Indirizzi) Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui

all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce periferiche e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.

5. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:

a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;

b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.

6. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

Art. 27 Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola.

1. Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quelle interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1 che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010.

2. (Indirizzi) La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d'uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di "vocazione e/potenzialità agricola" più sensibili alle specificità territoriali.

3. (Direttiva) E' fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.

4. (Direttiva) I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:

a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-13271 dell'8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;

b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo;

Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferenza di pianificazione.

Art. 28 Colture specializzate ed irrigue.

1. Il PTC2, riconoscendone la valenza produttiva e naturalistica, tutela:

a) le Aree agricole destinate alle colture specializzate e alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P., dei prodotti tipici riconosciuti nel "Paniere della Provincia" (colture biologiche, vini D.O.C. e D.O.C.G., ecc.) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5823 del 15 aprile 2002;;

b) i terreni agricoli dotati di impianti a supporto dell'attività agricola (es. reti antigrandine) o serviti da reti di irrigazione aziendale e collettiva o inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo;

2. (Direttiva) Eventuali mutamenti di destinazione d'uso di tali aree da parte degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, possono essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e per la comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative.

Art. 29 Promozione della sostenibilità degli insediamenti zootecnici. (Indirizzi)

1. La Provincia persegue l'obiettivo di ridurre le esternalità negative causate da processi agricoli intensivi, quali la zootecnia e a tal fine supporta gli operatori del settore, Comuni e tecnici progettisti, attraverso la predisposizione di specifiche Linee guida che possono contenere anche disposizioni relative al miglioramento degli impianti esistenti, e promuovendo la diffusione delle Best Available Technologies di cui alla normativa IPPC.
2. I PRGC devono prevedere specifiche norme per la localizzazione di nuovi insediamenti zootecnici o l'ampliamento di quelli esistenti, nonché la localizzazione di nuovi impianti di digestione anaerobica alimentati prevalentemente con biomasse di origine vegetale, provvedendo affinché:
 - a) tali localizzazione tengano conto dell'esistente utilizzo dei terreni agricoli per lo spandimento dei reflui zootecnici e del digestato, al fine di valutare se l'area agricola è in grado di sostenere un ulteriore carico azotato, considerata la necessità primaria di riequilibrare quello già esistente;
 - b) i nuovi impianti siano costruiti secondo le migliori tecniche disponibili, atte a contenere gli impatti negativi sull'ambiente.
3. In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio.
4. Gli utilizzi di terreni non in conduzione alle aziende dovranno essere definiti preliminarmente da accordi sottoscritti da entrambe le parti, della durata minima di 10 anni.

Art. 30 Settore energetico.

1. Il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" norma i procedimenti autorizzativi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ("Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"); per quanto riguarda l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, il D.M. riporta indicazioni specifiche per i soli impianti eolici nell'Allegato 4 ("Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio"). Per tutti gli altri impianti nella Parte IV del D.M. sono forniti solo alcuni criteri di carattere generale e non vincolante, demandando alla Regione l'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.
2. A seguito dell'emanazione delle suddette Linee Guida ministeriali, la Regione Piemonte ad oggi ha elaborato indicazioni relative ai soli impianti fotovoltaici al suolo con la D.G.R. 14.12.2010 n. 3-1183 ("Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010), che costituisce il riferimento per tali tipologie di interventi.
3. Per le altre tipologie di impianti, nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti regionali, restano validi i criteri e le prescrizioni riportati sulle "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili", approvate con D.C.P. n. 40-10467 del 25/05/2010 e modificate dalla D.C.P. n. 26817 del 20/07/2010.

Art. 31 Beni culturali.

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.
Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.
2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell'Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
4. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti.

5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storico-archeologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, *villae novae*, sistemi porticati medievali, piazze medievali.

6. (Indirizzi) La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.

7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.

8. La Provincia promuove, d'intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni archeologici ai fini dell'implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di una carta del rischio archeologico provinciale.

Art. 32 Settore turistico.

1. (Indirizzi) In coerenza agli indirizzi del PTR e del Piano Strategico Regionale per il Turismo, le scelte e le disposizioni della pianificazione in tema di turismo, nel valorizzare le identità e le risorse locali, perseguono:

- a) il miglioramento, con modalità ecosostenibili, degli accessi ai luoghi del turismo;
- b) il miglioramento dei collegamenti fra le polarità turistiche del territorio esterno e il sistema metropolitano del turismo culturale;
- c) la promozione di itinerari tematici;
- d) la valorizzazione anche a fini turistici, dei centri storici e delle risorse culturali minori presenti nelle varie località;
- e) l'utilizzo, a fini turistici, degli edifici e delle opere esistenti, nonché di sistemi di mobilità e collegamento ambientalmente sostenibili.

Art. 33 Settore del commercio.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.

2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 114/1999, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 28/99 e s.m.i..

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 determina, nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla disciplina vigente, le condizioni che, applicando in concreto alle varie parti del territorio provinciale gli "indirizzi e criteri regionali di urbanistica commerciale", devono sussistere sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e della sostenibilità economica e sociale per la localizzazione di grandi strutture di vendita, con particolare riguardo ai seguenti contenuti:

- a) al contenimento del consumo di suolo;
- b) alla qualità edilizia e al corretto inserimento paesaggistico-ambientale;
- c) ai potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all'accessibilità veicolare, flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
- d) alle localizzazioni di grandi strutture di vendita già autorizzate ma non ancora attivate;
- e) alla realtà socio economica territoriale.

4. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, le relative varianti e le ulteriori azioni amministrative riguardanti il territorio favoriscono e privilegiano:

- a) la creazione di ""centri commerciali naturali"" nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente anche con idonee azioni di polizia del traffico;
- b) l'insediamento, nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente, di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita;
- c) il riuso a fini commerciali di contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati;
- d) le iniziative volte a garantire un efficiente rete distributiva su tutto il territorio, anche i più marginali e attualmente con offerta commerciale limitata;
- e) il mantenimento di corridoi ecologici e naturali.

5. Le attività commerciali di servizio alle funzioni residenziali, con superficie inferiore a 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali.

TITOLO III - SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE

Art. 34 Aree periurbane e aree verdi urbane.

1. Per aree agricole periurbane si intendono aree limitrofe alla città costruita, caratterizzate da: scarsa qualità paesaggistica ed ecologica; alto o medio grado di insularizzazione (impermeabilità dei contorni costruiti); basso grado di naturalità; elevato grado di disgregazione del tessuto agricolo (prodotto dalla diffusione della rete infrastrutturale e dalla dispersione insediativa); esistenza di molti fattori di pressione (inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo, attività industriali a rischio, cave, discariche, elettrodotti, ecc.); qualità scadente degli spazi verdi pubblici e loro scarsa accessibilità.

2. Per aree verdi urbane si intendono i parchi, i giardini ed in genere tutti gli spazi vegetati di proprietà pubblica realizzati all'interno della città, comprese le porzioni di aree naturali od agricole inglobate dall'urbanizzato nel corso della sua espansione e le zone previste a verde dai PRGC, con tipologie e strutture differenti a seconda dell'ubicazione, dell'epoca storica e delle finalità per le quali sono stati costruiti, ma caratterizzati da alcune funzioni comuni fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche:

- a)** mitigazione e assorbimento dell'inquinamento atmosferico (aria, acqua, rumore, microclima urbano);
- b)** difesa del suolo (riduzione superfici impermeabilizzate, drenaggio, depurazione e aumento dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche, protezione dei terreni franosi);
- c)** mantenimento e sviluppo della biodiversità animale e vegetale (in rapporto alle caratteristiche tipologiche e fruttive del sito) e dalla rete ecologica locale;
- d)** estetica, paesaggistica, culturale, turistica e di qualità architettonica della città;
- e)** sanitaria, sportiva, ricreativa e sociale a beneficio dei cittadini.

Il concetto e l'importanza del verde urbano variano in funzione della dimensione dell'area urbanizzata di riferimento e della conseguente vicinanza del sistema naturale esistente intorno alla città, che per le grandi metropoli può essere caratterizzato anche dalla presenza di aree periurbane come descritto al paragrafo precedente

3. Una prima perimetrazione dell'area periurbana torinese è riportata nella tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere". Tale delimitazione è indicativa e potrà essere dettagliata ed integrata da parte della Provincia.

4. La Provincia predispone le "Linee guida per il sistema del verde" per l'individuazione delle aree agricole periurbane e dei sub-ambiti omogenei di programmazione territoriale e paesistica, contenenti criteri ed indirizzi da adottare per la qualificazione delle aree periurbane mediante progetti orientati a rendere più sostenibile l'impronta ecologica e paesistica del sistema metropolitano torinese, potenziare le risorse ambientali, agricole, identitarie e storico-culturali e mitigare gli impatti ed i fattori di pressione presenti. Le Linee guida potranno inoltre essere soggette nel tempo ad ulteriori approfondimenti ed integrazioni da parte della Provincia, nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale. Si assumono inoltre come riferimento le indicazioni strategiche che scaturiranno dal Progetto Corona Verde avviato dalla Regione ed a cui la Provincia partecipa insieme ai Comuni interessati.

5. (Direttiva) All'interno delle aree agricole periurbane sono da perseguire i seguenti obiettivi:

- a)** contenimento dell'ulteriore consumo di suolo libero e della frammentazione paesaggistica ed ecosistemica;
- b)** tutela, mantenimento e aumento della sostenibilità ambientale delle attività agricole esistenti;
- c)** recupero della multifunzionalità e del valore dell'agricoltura come presidio del territorio e come costruzione e tutela del paesaggio;
- d)** miglioramento della naturalità e della qualità ambientale, anche attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, mantenimento e potenziamento dei corridoi ecologici e delle aree di pregio ambientale/naturalistico esistenti;
- e)** valorizzazione e riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla tutela e alla messa in valore del sistema di segni del tessuto agricolo storico (quali ad esempio filari e alberate, bealere, centuriazione, cascine, etc.) e tutela dei corridoi visuali;
- f)** mitigazione dell'impatto prodotto dai margini edificati, dai retri che essi lasciano, o dalle barriere e dai tagli costituiti dalle infrastrutture lineari;
- g)** contenimento dell'incidenza negativa dei fattori di pressione e potenziale rischio attraverso misure per la loro riduzione (interventi di bonifica e/o di mitigazione);
- h)** potenziamento della rete fruitiva costituita prioritariamente da mobilità sostenibile (piste ciclabili, *greenway*).

6. (Indirizzi) All'interno delle aree periurbane:

a) Potranno essere attuate reti di partenariati tra enti pubblici e strutture private per sostenere nuove forme di gestione agricola dei terreni ed in particolare per:

a.1) incentivare le aziende agricole a utilizzare approcci nella gestione del territorio più ambientalmente sostenibili in coerenza con i principi della PAC e della programmazione economica e finanziaria nazionale e regionale;

a.2) promuovere l'insediamento di nuove funzionalità agricole (funzioni sociali, ricreative, per il tempo libero, ricettive, didattico-educative, ecc.), facendo però attenzione a non determinare un incremento incontrollato del carico urbanistico.

b) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti:

b.1) prevedono attività compatibili con gli obiettivi di tutela del valore ambientale e produttivo dei suoli;

b.2) individuano le aree agricole periurbane ed evitano nuove erosioni e sfrangiamenti lungo i margini tra urbano e non urbano;

b.3) progettano margini urbani riconoscibili e tendenzialmente stabili;

b.4) riconoscono le strutture urbane significative in grado di attribuire un'identità (storica, visiva, morfologica) ai luoghi periurbani, salvaguardando e mantenendone i caratteri tipologici e urbanistici;

b.5) minimizzano gli effetti di frantumazione dell'agroecosistema e di isolamento delle sue unità di paesaggio;

b.6) individuano e tutelano i corridoi ecologici esistenti, in coerenza con quanto previsto per la Rete ecologica provinciale di cui al successivo art. 35;

b.7) favoriscono il ripristino o la nuova connessione di aree agricole intercluse;

b.8) mitigano gli impatti dovuti ai fattori di pressione e, dove possibile, ne rimuovono le cause;

b.9) prevedono il prodursi di nuovi fattori di pressione e individuano opportune misure compensative atte a controbilanciare gli impatti residui non mitigabili.

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti prevedono aree urbane a verde pubblico idonee a svolgere in modo effettivo il ruolo a cui sono destinate, per localizzazione, dimensione e funzionalità; evitano pertanto la frammentazione e l'impropria localizzazione delle aree medesime, secondo quanto indicato all'art. 21 comma 9 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 del presente articolo.

8. (Indirizzi) Gli strumenti urbanistici di cui al comma precedente considerano le aree immediatamente circostanti il tessuto urbanizzato o urbanizzando al fine di valutare l'interesse alla loro qualificazione come aree da destinare a verde pubblico o a verde privato di connessione con il sistema naturalistico o agricolo circostante allo scopo di contribuire alla realizzazione della Rete ecologica provinciale per ragioni urbanistiche o per motivi legati alla valorizzazione e alla qualificazione del paesaggio.

Art. 35 Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.

2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.

3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:

a) *Aree protette* e Siti della *Rete Natura 2000 (nodi o core areas)*, quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);

b) *Fasce periferiali e corridoi di connessione ecologica (corridors)* di cui all'art. 47 delle presenti Nda;

c) *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones)*, che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere), in quanto ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica; Aree ad elevata protezione di cui all'Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA;

d) *Aree boscate* di cui all'art. 26 delle presenti Nda;

e) *zone umide* (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (*Stepping stones*) come definite dalla Convenzione di Ramsar¹ ed individuate dall'attività di censimento regionale.

4. (Indirizzi) Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e predispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.

5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a) Salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;

b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;

c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;

d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;

e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;

f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;

g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;

h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;

i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, etc.).

6. (Direttive) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:

a) recepiscono gli elementi della *Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere"* e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle *Linee guida per il sistema del verde* che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;

b) contribuiscono alla realizzazione della *Rete ecologica provinciale* anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;

c) progettano la *Rete ecologica di livello locale*, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle *Linee guida per il sistema del verde*;

¹ Definizione delle zone umide recata dalla convenzione di Ramsar:

Ai sensi della presente Convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri. Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;

e) individuano cartograficamente i *varchi* dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio ineditato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.

7. (Direttive) Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:

a) Il PTC2 individua la "*Tangenziale Verde Sud*", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;

b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico*, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;

c) nelle *aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico* fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.

8. La Provincia, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.

10. La Provincia, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.

11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, etc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

Art. 36 Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000).

1. Le aree naturali protette provinciali, attraverso la predisposizione dei rispettivi Piani d'area, dovranno garantire in via prioritaria, i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", nel rispetto del D.Lgs 42/2004 e del PPR adottato:

a) Funzionalità della *Rete ecologica* di cui all'articolo 35;

b) Una dotazione di aree utili ai fini della fissazione del carbonio;

c) Sviluppo socio-economico (turistico-ricreativo-didattico) a livello locale, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse naturali.

2. La Provincia collabora con la Regione ed i Comuni interessati alla predisposizione dei Piani di Gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nel rispetto delle indicazioni del competente Ministero, definendone vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio e integrandoli con i Piani d'area laddove il sito sia incluso in un'area protetta.

TITOLO IV - SISTEMA DEI COLLEGAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

CAPO I - COLLEGAMENTI MATERIALI

Art. 37 Obiettivi e azioni.

1. Il PTC2 partecipa, al proprio livello, all'azione pianificatoria comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi generali propri di tale azione:

- a) rafforzamento della coesione territoriale del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
- b) rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
- c) realizzazione degli assi di collegamento;
 - c.1) tra occidente ed oriente (corridoio 5).

2. Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:

- a) connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
- b) razionalizzazione della mobilità in funzione delle concrete esigenze degli intenti del sistema infrastrutturale;
- c) razionalizzazione ed agevolazione del trasporto e della distribuzione delle merci;
- d) miglioramento dell'accesso alle aree del territorio provinciale marginali o comunque svantaggiate;
- e) contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità;
- f) Per il perseguimento dei propri obiettivi, il PTC2 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:

f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;

f.2) potenziamento e integrazione della rete del trasporto pubblico anche a seguito realizzazione del SFM;

f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;

f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;

f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;

f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente.

Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati con riferimento al Piano Provinciale per la Sicurezza stradale.

g) Promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:

g.1) in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttrici di penetrazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;

g.2) in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.

h) Miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea).

i) Incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle "dorsali provinciali ciclabili"; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari.

l) Definizione di requisiti per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e predisposizione di Linee Guida per la corretta programmazione e valutazione preliminare di compatibilità ambientale delle nuove infrastrutture.

Art. 38 Ricezione negli strumenti urbanistici generali.

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti recepiscono, adattandole alla specifica condizione del luogo e traducendole in prescrizioni del Piano di livello locale, le azioni di cui al comma 2 dell'articolo 37 che precede.

Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture.

1. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) Gli elaborati grafici tavole n. 4.4.2 e n. 4.4.3 allegate al PTC2 individuano e delimitano le aree destinate alla localizzazione delle seguenti infrastrutture e linee di comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 2 delle presenti norme:

a) Corridoio del sistema infrastrutturale di C.so Marche, che integra tre diversi livelli di infrastrutture: la ferrovia (un tratto della NTL Torino-Lione) tutta sotterranea che connette lo scalo merci di Orbassano, l'autostrada sotterranea che interseca la tangenziale (tra Venaria e lo svincolo per Pinerolo); la strada in superficie (Corso Marche) che assumerà la funzione di un viale urbano alberato e rappresenta il contesto territoriale dove collocare in un disegno urbanistico integrato (master plan) trasformazioni urbane e nuove centralità.

Intorno al viale di superficie è collocato un sistema di aree suscettibili di essere trasformate sulla base di regole e indirizzi condivisi con gli Enti Territoriali interessati, in forza di una procedura concertativa avviata nel luglio 2005 con la stipula di un specifico Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia, i Comuni di Collegno, Grugliasco, Torino e Venaria Reale e successivamente aggiornato nel luglio 2008; per gli studi e l'avvio della progettazione dell'asse viario di C.so Marche, nel settembre 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione del tracciato autostradale sono in corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità già redatto dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera. Per quanto riguarda la parte ferroviaria lo schema di soluzione è stata studiata dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte; RFI-Italferr, stanno approfondendo la soluzione tecnica e procedendo alla progettazione preliminare dell'opera, che sarà presentata all'osservatorio Torino Lione entro giugno 2010.

b) Tangenziale Est, costituito dal corridoio infrastrutturale necessario per la realizzazione del collegamento autostradale tra l'Autostrada A-21 Torino-Piacenza (tra Pessione di Chieri e Villanova d'Asti) e il sistema viabile costituito dalle SSP 590 e SSP 11, in corrispondenza del nuovo ponte sul Po (in corso di ultimazione, tra i Comuni di Gassino e San Raffaele Cimena); l'individuazione del corridoio è il risultato di un percorso concertativo sviluppato con i Comuni interessati; per gli studi e l'avvio della progettazione, nel giugno 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione, sono in corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità redatto dal Politecnico di Torino e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera.

2. Tracciati non conformi a quelli di cui alle tavole indicate al comma 1 non danno luogo a variante al presente PTC2 ove garantiscano comunque le funzioni assicurate dai tracciati oggetto delle tavole predette; ad essi si applicano le disposizioni del PTC2.

3. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) Fatto salvo quanto disposto nell'articolo seguente, nelle aree di cui al comma 1 e in quelle individuate alla tavola 4.4.1, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.

Art. 40 Area speciale di C.so Marche (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti).

1. Nelle aree inserite all'interno dell'Area speciale di C.so Marche, così come indicate alla tav. 4.4.3, escluse quelle di cui all'art. 39 comma 1 punto a):

a) è consentita l'attuazione di interventi derivanti da convenzionamenti già stipulati e/o da permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del progetto definitivo del PTC2;

b) per quanto attiene gli interventi già programmati e/o previsti dai PRG, ma non ancora attuati, il "tavolo tecnico" di C.so Marche di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione, Provincia ed i Comuni di Torino, Grugliasco, Collegno e Venaria Reale, appositamente convocato, provvederà alla valutazione della coerenza degli interventi proposti con le finalità generali del progetto;

c) eventuali trasformazioni urbanistiche potranno essere proposte dai Comuni interessati con le modalità previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i.. Le trasformazioni urbanistiche e i relativi interventi saranno preventivamente esaminati dal "tavolo tecnico" di C.so Marche che, mediante apposita convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., provvederà alla verifica della coerenza degli interventi proposti con le finalità generali del progetto e alla valutazione della tipologia di variante urbanistica. In caso di ricorso alla Conferenza di Pianificazione, per la valutazione della coerenza degli interventi proposti con le finalità del progetto di Corso Marche parteciperanno, oltre al Comune proponente, tutti gli altri Comuni sottoscrittori del Protocollo d'Intesa, seppure senza diritto di voto.

Art. 41 Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari.

1. (Direttiva) La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;
- b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree degradate;
- c) evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, etc.);
- d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1;
- e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;
- f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;
- g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali;
- h) ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici;
- i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida di cui al successivo comma 2;
- j) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;
- k) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata; il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009;
- l) coerenza con le Norme dei piani di Area delle Aree protette.

2. (Indirizzi) Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può predisporre apposite Linee guida nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.

3. (Indirizzi) La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell'ambito della procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.

3 bis. (Direttiva) I progetti relativi alla "Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento" individuati nella tav. 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.

4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee guida di cui al comma 3.

5. (Indirizzi) Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatoria (dati di traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità dell'intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/ criticità ambientali riscontrate) al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'infrastruttura nell'ambito territoriale di appartenenza.

Art. 42 Piste ciclabili.

1. La tav. n. 3.1 individua i tracciati delle "Dorsali provinciali" ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12

maggio 2009, coerente con la "Rete primaria degli itinerari di interesse regionale" definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza.

2. Le "Dorsali provinciali", anche in attuazione del Documento di programmazione economico finanziaria 2006-2009 (obiettivo 2 "promuovere la mobilità ecosostenibile"), concorrono alla realizzazione di due differenti obiettivi:

a) obiettivo "turistico-fruizionale", con funzione prioritaria di "loisir", ossia di assicurare i collegamenti ciclabili e agevolare l'uso della bicicletta tra i nodi della rete identificati con i centri storici urbani, i parchi e le riserve naturali, i beni culturali-ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i corsi d'acqua e nei parchi urbani favorendo, in genere, l'uso della bicicletta per il collegamento intercomunale;

b) obiettivo "strategico", finalizzato anche alla creazione di un sistema "integrativo ed integrato" alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto "ordinario" per tragitti brevi, limitato ai Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di traffico e maggiori problemi di inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006 Piano stralcio per la mobilità Regionale (Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, S. Mauro Torinese, Settimo Torinese Torino, Venaria Reale, Alpignano, Avigliana, Caselle, Ciriè, Cuorgnè, Leini, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivarolo, Santena, Trofarello, Volpiano).

3. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle Dorsali provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte indicate come "in progetto" nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come migliorative e rispettino i principi informativi del Programma piste ciclabili 2009 sulla base dei seguenti elementi:

a) coerenza (origine e destinazione, continuità, adeguatezza della sezione del percorso di Dorsale provinciale);

b) rettilinearità (percorso il più diretto possibile, assenza di deviazioni);

c) attrattività (piacevolezza di luoghi e ambienti attraversati, conformazione della pista);

d) sicurezza (sicurezza del transito per ciclisti, anche inesperti, e altri utilizzatori della strada);

e) comfort (scorrevolezza del piano viabile, tempi di attesa, controllo della livelletta, raggi di curvatura);

f) eco compatibilità (utilizzo di materiali naturali e drenanti) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000.

4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano.

5. (Direttiva) I Comuni provvedono alla realizzazione di interventi di interconnessione dei percorsi ciclabili comunali esistenti o in progetto al sistema delle Dorsali provinciali di cui al comma 1, al fine del completamento e ampliamento della rete ciclabile provinciale.

6. (Direttiva) I Comuni elencati alla lettera b) del comma 2 esercitano particolare riguardo all'integrazione e all'interscambio con i sistemi di mobilità pubblica e privata, anche dotandosi e incentivando l'utilizzo di sistemi di bike-sharing (bicicletta condivisa).

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) In occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti di strade stesse, in conformità del Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e smi.

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli Enti proprietari dei tratti di piste ciclabili individuati come Dorsali provinciali devono provvedere alla loro manutenzione, ai sensi dell'art 14 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice della Strada e smi.

CAPO II - COLLEGAMENTI IMMATERIALI

Art. 43 Infrastrutturazione telematica del territorio.

1. La Provincia promuove il completamento delle iniziative intese a dotare il territorio provinciale di infrastrutturazione telematica a banda larga, anche attraverso la formazione di intese con la Regione e i Comuni; promuove altresì le azioni finalizzate a consentire la connessione telematica ed informatica dei soggetti che vivono ed operano nel territorio della Provincia stessa, a costi limitati.

TITOLO V - PRESSIONI AMBIENTALI E DIFESA DEL SUOLO

CAPO I - PRESSIONI AMBIENTALI

Art. 44 Aria, atmosfera, elettromagnetismo ed inquinamento luminoso.

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, la disciplina di settore e le disposizioni dei piani settoriali in materia di emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche e inquinamento acustico.
2. **(Indirizzi)** Il PTC2 recepisce e fa propri i contenuti delle "Linee guida provinciali per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso" approvate in applicazione della legge regionale n. 31/2000; indirizza i Comuni alla predisposizione di "piani dell'illuminazione", attuativi altresì delle "linee guida" regionali, che promuovono una progettazione idonea a garantire l'illuminazione delle zone da essa servite escludendo l'irradiazione ove la luce non è richiesta.

Art. 45 Risorse idriche.

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente"), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 117-10731 del 13.3.2007, nonché le disposizioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010.
2. La Provincia dà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al comma 1, che costituisce specifico piano di settore a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 rispetto alla pianificazione di bacino, e che dà luogo a variante al Piano Territoriale Regionale in vigore.
3. **(Indirizzi)** La Provincia, in particolare, promuove:
 - a) l'integrazione degli studi propri della pianificazione urbanistica generale locale con le cognizioni e le scelte dell'agricoltura nonché con quelle che riguardano le risorse idriche;
 - b) la considerazione dell'impatto sulle risorse idriche (superficiali e sotterranee) nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di sviluppo insediativo e di attività produttive. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla salvaguardia del sistema acquifero profondo in considerazione della sua destinazione prioritaria al consumo umano;
 - c) iniziative ed azioni di recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corpi idrici, delle fasce periferuali e delle aree degradate lungo i corsi d'acqua;
 - d) l'attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni, gestire gli interessi contrapposti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 46 Aree di pertinenza dei corpi idrici.

1. **(Indirizzi)** Il PTC2 recepisce e fa proprie le disposizioni del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PDGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Po del 24/02/2010 e dà attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 117-10731 del 13/03/2007 assicurando nelle "aree di pertinenza" dei corpi idrici indicate dall'articolo 33 delle norme del PTA, il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, filtro per i solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde, riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo e aumento della scabrezza per la presenza di vegetazione naturale con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene.
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 33 del PTA e delle relative disposizioni d'attuazione:
 - a) deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente e gli interventi di gestione devono avvenire secondo le modalità riportate per le aree di pertinenza dei corpi idrici dal regolamento forestale regionale;
 - b) devono essere mantenute le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all'area di pertinenza nelle aree golenali;
 - c) non sono ammesse nuove destinazioni d'uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a "vegetazione spontanea" o a zona di rimboschimento con specie autoctone;
 - d) non sono ammessi nuovi insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti;

e) negli insediamenti abitativi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, interventi di adeguamento igienico – funzionale.

3. (Indirizzi) Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici:

a) è da incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua naturali;

b) è da incentivare la creazione di una fascia di vegetazione riparia o di filari arborei/siepi di specie autoctone lungo i canali artificiali;

c) sono da prediligere, nell'ambito delle attività agricole, gli impianti di arboricoltura da legno plurispecifici a ciclo medio lungo composti esclusivamente da specie autoctone e gestiti secondo criteri che prevedano tagli selettivi al fine di preservarne il più possibile la funzionalità ecologica;

d) è da disincentivare la pioppicoltura, anche per ragioni di sicurezza idraulica.

Art. 47 Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).

1. Le fasce *perifluviali* sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce *perifluviali*, le fasce A e B del PAI per i corsi d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come fasce *perifluviali* le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d'acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).

2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppeti e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "paesaggi di valore naturalistico").

3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale

4. (Direttiva) Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:

a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;

b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa;

c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b precedente;

d) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;

e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;

f) non sono ammessi nuovi insediamenti.

5. (Direttiva) All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:

a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);

b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l'eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico;

c) tali aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L'autorità competente all'approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;

d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.

6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d'uso consentite al loro interno.

7. (Direttiva) La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d'acqua mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l'assetto naturalistico.

8. (Direttiva) Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:

a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;

b) proporre all'Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell'istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.

Art. 48 Centrali idroelettriche.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, gli interventi riferiti a nuove centrali idroelettriche o potenziamento di quelle esistenti, devono coniugare le esigenze di incremento della produzione energetica con le necessità di raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. (Indirizzi) Al fine di tutelare e/o migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali non sono ammesse opere, interventi e attività che possano compromettere il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente e specificati negli atti di pianificazione distrettuale e regionale.

3. (Indirizzi) La Provincia promuove lo sviluppo della produzione idroelettrica a condizione che sia caratterizzato da sostenibilità ambientale.

La Provincia predisporrà "Linee guida per la progettazione degli impianti idroelettrici" e per l'utilizzo, a tal fine, della perequazione territoriale e di compensazioni ambientali. Tali Linee Guida saranno condivise sulla nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale tenendo conto dei diversi fattori di pressione che insistono sui corsi d'acqua e delle specifiche valenze ecologico-naturalistiche. Nelle more della predisposizione delle suddette Linee guida fa fede quanto riportato nell'Allegato al presente Piano "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili".

4. (Indirizzi) In coerenza con il Piano di tutela delle acque, il Piano di gestione del distretto idrografico del Po e gli atti di pianificazione e programmazione regionali in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la Provincia specifica condizioni ambientali di pre-pianificazione attraverso cui differenziare aree di repulsione e aree di attrazione per la localizzazione di impianti idroelettrici. Per aree di repulsione si intendono porzioni di territorio che pur essendo idonee a tale scopo, presentano una particolare sensibilità ambientale e in cui andranno previste efficaci mitigazioni degli impatti.

Art. 49 Rifiuti, attività estrattive, impianti ed infrastrutture.

1. Il PTC2 persegue la riduzione complessiva delle pressioni ambientali con particolare riferimento a:

a) consumo di suolo;

b) emissioni in atmosfera e cambiamenti climatici;

c) biodiversità;

- d) salute pubblica;
 - e) difesa del suolo.
- 2.** Il PTC2 individua come principali elementi con possibili significative ricadute territoriali ed ambientali:
- a) gli impianti di deposito e trattamento rifiuti e i siti da bonificare;
 - b) gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - c) le attività estrattive;
 - d) le principali linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia, nonché le linee e centrali per le radio e telecomunicazioni.
- 3.** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 il PTC2 si avvale, tra l'altro, del Piano strategico per la sostenibilità provinciale (PSPS) e di linee guida settoriali finalizzate a definire criteri specifici e requisiti localizzativi per talune di impianti di particolare rilevanza territoriale e ambientale.
- 4.** Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei Piani e varianti di settore di cui all'art. 7.
- 5. (Indirizzi)** Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di deposito o trattamento rifiuti, dovranno essere previste adeguate compensazioni ambientali da inquadrarsi entro uno specifico Piano di valenza territoriale, in coerenza con i disposti del PPGR e secondo quanto disposto dall'art. 13 e dalle Linee Guida.
- 6. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Con riferimento alle nuove attività di deposito o recupero di rifiuti presso impianti esistenti al 08/08/2001 - data di entrata in vigore delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - il PTC2 stabilisce, anche ai fini di cui al successivo articolo 50 e attraverso le necessarie modificazioni al PPGR, indicazioni e criteri atti a consentire:
- a) nelle aree comprese nella "Fascia di esondazione (Fascia B)", l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti inerti che abbiano caratteristiche idonee ad essere reimpiegati in costruzioni e opere al pari ed in luogo delle materie prime, a condizione che non si configuri un incremento delle aree asservite agli impianti medesimi
 - b) nelle aree comprese nella "Fascia di deflusso della piena (Fascia A)" e nella "Fascia di esondazione (Fascia B)", l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti effettuata nel luogo di produzione dei medesimi, a condizione che queste comportino il minore stoccaggio di materiali rispetto al deposito temporaneo di rifiuti, sempre ammesso.
- 7. (Direttiva)** La definizione degli interventi di bonifica dei siti contaminati deve discendere da una valutazione preventiva delle reali successive destinazioni d'uso delle aree coinvolte nell'intervento al fine di ottimizzare i costi-benefici dell'intervento.
- 8. (Direttiva)** La definizione dei tracciati delle principali linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle linee e centrali per le radio e telecomunicazioni, deve rispettare i seguenti criteri:
- a) razionale ed efficiente distribuzione energetica e di segnale di trasmissione;
 - b) ricerca del minimo impatto ambientale e paesaggistico compreso il minimo impatto visivo.
- 9. (Direttiva)** Le scelte localizzative per la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) minimizzare il consumo di risorse naturali;
 - b) prediligere il recupero, la riqualificazione, il riuso, di aree degradate, interstiziali e dei siti da bonificare;
 - c) assicurare una razionale ed efficiente distribuzione dei benefici e dei carichi ambientali sul territorio;
 - d) minimizzare le interferenze con l'ecosistema naturale e prevedere la mitigazione e compensazione degli impatti secondo quanto previsto all'art. 13;
 - e) ottimizzare l'inserimento paesaggistico;
 - f) ridurre l'impatto sulla fauna mediante l'interramento degli impianti.
- 10. (Direttiva)** Le principali linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia devono essere realizzate prioritariamente interrato, fatti salvi motivi tecnici e/o ambientali.
- 11. (Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel prevedere nuovi insediamenti o mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, assicurano idonee misure per garantire comunque adeguati livelli di qualità della vita.

Art. 50 Difesa del suolo.

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della legge regionale 26.4.2000, n. 44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.

2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti). La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.

3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di assetto idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore.

4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescrittiva, assumono valenza prescrittiva a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.

5. (Prescrizioni che esigono attuazione). Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'Intesa, con riferimento all'elaborato del Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:

a) le perimetrazioni dei dissesti indicate, con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;

b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;

c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.

La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b.

6. (Direttiva) Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti con i comuni confinanti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo strumento urbanistico, il comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31- 3749/2001 e seguenti.

Art. 50 bis – Piano di monitoraggio ambientale

1. Nell'ambito del processo di VAS del Piano territoriale provinciale è stato definito un Piano di monitoraggio ambientale per il controllo periodico dell'incidenza delle azioni del Piano sulle componenti ambientali e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

2. La Giunta provinciale, con apposito provvedimento da pubblicizzare nel sito web regionale e provinciale, specifica entro 6 mesi dall'approvazione del Piano territoriale provinciale, previo confronto con l'Organo tecnico regionale per la VAS e con l'Arpa Piemonte, le modalità attuative del monitoraggio, i meccanismi di retroazione sul Piano, il Sistema delle Strategie e delle Azioni oggetto di monitoraggio ad integrazione e modifica di quelle presenti nel Rapporto Ambientale, il sistema degli indicatori, oltre che le modalità e le tempistiche della periodica pubblicazione degli esiti.

3. Eventuali integrazioni o variazioni del sistema degli indicatori, che si rendessero necessarie, anche a seguito della valutazione degli esiti del monitoraggio ambientale, non costituiscono variante al Piano territoriale provinciale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Norme finali.

1. Il PTC2 entra in vigore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 56/1977, dopo la pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Trovano comunque costante applicazione le disposizioni di legge e quelle immediatamente prevalenti e cogenti delle discipline sovraordinate.

* * *

APPENDICE I

Tabella: CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Gli effetti normativi sul sistema insediativo e su infrastrutture ed impianti di interesse pubblico

	RESIDENZE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' COMMERCIALI	OPERE DI INTERESSE PUBBLICO
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE	Contenimento della crescita incrementale:	Contenimento della crescita incrementale:	Contenimento della crescita incrementale:	Minimizzare in consumo di suolo,
	Sono confermati obiettivi di qualità edilizia ed urbanistica, rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde	Sono confermati obiettivi di qualità edilizia ed urbanistica, perseguire standard APEA	Sono confermati obiettivi di qualità edilizia ed urbanistica, e verifiche su impatti "cumulati" sul sistema delle infrastrutture e dei servizi	Qualità progettuale, compatibilità ambientale
ANALISI DA SVILUPPARE	la determinazione del fabbisogno abitativo	la determinazione del fabbisogno per attività produttive va effettuata per ambito territoriale sovracomunale, nel rispetto delle indicazioni del PTC2 (poli, dighe)	la determinazione del fabbisogno locale e per ambito sovracomunale (spazio economico)	Il PTC2 individua le infrastrutture per la mobilità "necessarie" e tutela i "corridoi" da destinazioni d'uso incompatibili.
	misura dello stock edilizio non utilizzato da "recuperare"	misura dello stock edilizio non utilizzato da "recuperare"	misura dello stock edilizio non utilizzato da "recuperare", anche ad altre destinazioni d'uso, e utilizzabile allo scopo.	Le infrastrutture per la produzione di energia, per il ciclo integrato dell'acqua, e per l'igiene urbana (recupero, trattamento e smaltimento rifiuti) sono programmate nei piani e programmi di settore che costituiscono variante al PTC2
	verifica che lo stock edilizio sia "esaurito" e/o "indisponibile"	verifica che lo stock edilizio sia "esaurito" e/o "indisponibile"	verifica delle autorizzazioni già rilasciate per la grande distribuzione e non ancora attivate nell'ambito sovracomunale di riferimento	
	verifica del fabbisogno di edilizia sociale	Prima il recupero di aree inutilizzate e sottoutilizzate, poi la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive, solo dopo queste verifiche nei "poli" individuati come strategici viene ammesso l'ampliamento in aree contigue.		
	verifica della presenza del comune in aree di "diffusione urbana", e ad alta accessibilità ai SFM			
	DETERMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI CRESCITA (CLASSE DI CRESCITA)	DETERMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI CRESCITA	DETERMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI INSEDIAMENTO	
MODALITA' DI LOCALIZZAZIONE				
AREE DENSE	possibilità di crescita attraverso "densificazione", "sostituzione edilizia", "completamento su reliquati", "ristrutturazione urbanistica"	recupero di aree inutilizzate e sottoutilizzate a destinazione produttiva o ad altre destinazioni; possibilità di crescita attraverso "densificazione", "sostituzione edilizia", "completamento su reliquati", "ristrutturazione urbanistica"	possibilità di crescita attraverso "densificazione", "sostituzione edilizia", "completamento su reliquati", "ristrutturazione urbanistica"	per la localizzazione di infrastrutture di interesse pubblico sono considerate preferibili le aree dense, compatibili dal punto di vista ambientale (aree produttive)
AREE DI TRANSIZIONE	possibilità contenuta di crescita attraverso progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, rimediando ai quasti dello sprawl : "densificazione", "sostituzione edilizia", "completamento su aree libere "inglobate e lasciate indietro",	possibilità contenuta di crescita attraverso progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, rimediando ai quasti dello sprawl : "densificazione", "sostituzione edilizia", "completamento su aree libere "inglobate e lasciate indietro",	possibilità contenuta di crescita attraverso progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, rimediando ai quasti dello sprawl : "densificazione", "sostituzione edilizia", "completamento su aree libere "inglobate e lasciate indietro",	per la localizzazione di infrastrutture di interesse pubblico sono considerate preferibili le aree di transizione, compatibili dal punto di vista ambientale (aree produttive)
AREE LIBERE	non utilizzabili per nuovi insediamenti; mobilitazione per contenere interventi in deroga (strutture agricole, legge brunetta).	non utilizzabili per nuovi insediamenti; mobilitazione per contenere interventi in deroga (strutture agricole, legge brunetta).	non utilizzabili per nuovi insediamenti; mobilitazione per contenere interventi in deroga (strutture agricole, legge brunetta).	utilizzabili per infrastrutture di interesse pubblico nel caso non esistano altre possibilità di localizzazione: viene comunque perseguito l'obiettivo di tutela delle aree agricole di particolare pregio e fertilità; dovrà essere stabilito un modello compensativo analogo a quello stabilito dal PPGR (rifiuti) destinando almeno il 5% del costo di investimento per impianto ed infrastrutture di interesse pubblico (dichiarazione di P.U.) a misure di compensazione ambientale <i>una a tantum</i> in grado di mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'opera e/o incrementare il valore ambientale delle aree contermini.

APPENDICE II

Tabella: COERENZA INTERNA: RELAZIONE FRA I DIVERSI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

ELABORATI PRESCRITTIVI		ALLEGATI			VAS
Nda	Tavole	Linee Guida	Quaderni	Osservatori	Indicatori Rapporto Ambientale
Art. 1 Natura e finalità del Piano.					
Art. 2 Contenuti del Piano.					
Art. 3 Elementi costitutivi del Piano.					
Art. 4 Gestione delle informazioni territoriali e monitoraggio del PTC2.					
Art. 5 Caratteri e valenza delle disposizioni del Piano.					Numero di accordi intercomunali realizzati (suddivisi per sistemi)
Art. 6 Attuazione del Piano.					
Art. 7 Indirizzi per i piani di settore.					
Art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione.	4.4.1 Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione: Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39				Progetti di trasformazione territoriale
	4.4.2 Corridoio Tangenziale Est: Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39				
	4.4.3 Corridoio e Area speciale di C.so Marche: Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, 39 e 40				
Art. 9 Ambiti di approfondimento sovracomunali (Direttiva).	2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità - Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale		Allegato 8: Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino a supporto del PTC2		Progetti di trasformazione territoriale
Art. 10 Adeguamento al PTC2.					Numero di accordi intercomunali realizzati (suddivisi per sistemi)
Art. 11 Durata del PTC2 e sue modificazioni.					
Art. 12 Perequazione territoriale.					
Art. 13 Mitigazioni e Compensazioni (Direttiva).					n. di compensazioni attuata dalla provincia e/o in concorso con la provincia a seguito della realizzazione di impianti/infrastrutture
Art. 14 Obiettivi principali del Piano.					Numero di accordi intercomunali realizzati (suddivisi per sistemi)
Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato.		Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione			Consumo di suolo
Art. 16 Definizione delle aree.		Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione			Consumo di suolo
Art. 17 Azioni di tutela delle aree.		Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione			Consumo di suolo
Art. 18 Offerte residenziali in ambiti sovracomunali. Edilizia sociale.		Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione			Consumo di suolo
Art. 19 Direttiva: livello gerarchico dei centri urbani	2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità - Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale	Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione	Allegato 8: Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino a supporto del PTC2		Consumo di suolo
Art. 20 Centri storici.	3.2 Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali, localizzazioni dei principali beni	Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione	Allegato 6: Beni culturali		Consumo di suolo
Art. 21 Fabbisogno residenziale.	2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità - Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale	Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione	Allegato 8: Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino a supporto del PTC2		Consumo di suolo
					Fabbisogno abitativo
					Mosaicatura dei PRG comunali, intercomunali e dei Piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane
Art. 22 Gli ambiti di diffusione urbana.	2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità - Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale	Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione	Allegato 8: Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino a supporto del PTC2		Consumo di suolo
					Fabbisogno abitativo
					Mosaicatura dei PRG comunali, intercomunali e dei Piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane
Art. 23 Fabbisogno di edilizia sociale.	2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità - Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale	Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione	Allegato 8: Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino a supporto del PTC2		Consumo di suolo
					Fabbisogno abitativo
					Mosaicatura dei PRG comunali, intercomunali e dei Piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane
Art. 24 Settore produttivo artigianale e industriale.	2.2 Sistema insediativo - Attività economico-produttive	Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione	Allegato 2: Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale in Provincia di Torino		Consumo di suolo
					Attività produttive e commerciali
					Mosaicatura dei PRG comunali, intercomunali e dei Piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane
Art. 25 Nuove aree produttive.	2.2 Sistema insediativo - Attività economico-produttive	Allegato 5: Linee Guida per la definizione delle aree di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione	Allegato 2: Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale in Provincia di Torino		Consumo di suolo
					Attività produttive e commerciali
					Mosaicatura dei PRG comunali, intercomunali e dei Piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane
Art. 26 Settore agroforestale.	3.1 Il sistema del verde e delle aree libere		Allegato 3: Linee guida per le aree periurbane e per la rete ecologica provinciale		Aree boschive
Art. 27 Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola.			Allegato 3: Linee guida per le aree periurbane e per la rete ecologica provinciale		Sistema del verde
Art. 28 Colture specializzate ed irrigue.			Allegato 3: Linee guida per le aree periurbane e per la rete ecologica provinciale		Sistema del verde
Art. 29 Promozione della sostenibilità degli insediamenti 2007/2013.			Allegato 3: Linee guida per le aree periurbane e per la rete ecologica provinciale		Sistema del verde
Art. 30 Settore energetico.	2.2 Sistema insediativo - Attività economico-produttive	Allegato 4: Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incattivazione delle fonti rinnovabili			
Art. 31 Beni culturali.	3.2 Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali, localizzazioni dei principali beni				Allegato 6: Beni culturali
Art. 32 Settore turistico.					
Art. 33 Settore del commercio.					
Art. 34 Aree periurbane e aree verdi urbane.	3.1 Il sistema del verde e delle aree libere		Allegato 3: Linee guida per le aree periurbane e per la rete ecologica provinciale		Sistema del verde
Art. 35 Rete ecologica provinciale.	3.1 Il sistema del verde e delle aree libere		Allegato 3: Linee guida per le aree periurbane e per la rete ecologica provinciale		Sistema del verde
Art. 36 Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000).	3.1 Il sistema del verde e delle aree libere		Allegato 3: Linee guida per le aree periurbane e per la rete ecologica provinciale		Sistema del verde
Art. 37 Obiettivi e azioni.	4.1 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità		Allegato 7: Schede interventi sulla viabilità		Progetti di infrastrutture
	4.2 Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese				
	4.3 Progetti di viabilità				
Art. 38 Ricezione negli strumenti urbanistici generali.					
Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture.	4.4.2 Corridoio Tangenziale Est: Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39				Progetti di trasformazione territoriale
	4.4.3 Corridoio e Area speciale di C.so Marche: Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, 39 e 40				Progetti di infrastrutture
Art. 40 Area speciale di C.so Marche	4.4.3 Corridoio e Area speciale di C.so Marche: Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, 39 e 40				Progetti di trasformazione territoriale
Art. 41 Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali.					
Art. 42 Piste ciclabili.	3.2 Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali, localizzazioni dei principali beni				
Art. 43 Infrastrutturazione telematica del territorio.	3.1 Il sistema del verde e delle aree libere				
Art. 44 Aria e atmosfera.					
Art. 45 Risorse idriche.					
Art. 46 Aree di pertinenza dei corpi idrici.		Allegato 1: Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo			
Art. 47 Fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).	3.1 Il sistema del verde e delle aree libere	Allegato 1: Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo			
Art. 48 Centrali idroelettriche.	2.2 Sistema insediativo - Attività economico-produttive	Allegato 4: Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incattivazione delle fonti rinnovabili			
Art. 49 Rifiuti, attività estrattive, impianti ed infrastrutture.					
Art. 50 Difesa del suolo.	5.1 Quadro del dissesto idrogeologico e dei Comuni classificati sismici e degli ambiti da trasferire e da consolidare	Allegato 1: Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo			
Art. 51 Norme finali.					

NOTA 1: L'indicatore "Numero di PRG adeguati al PTC" è valido per tutti gli articoli
 NOTA 2: Le schede comunali rappresentano una sintesi annuale di tutti i contenuti degli osservatori integrati con i dati statistici. Devono analogo per le Schede sulla viabilità